

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 DEL 22 GENNAIO 2003

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI

CAPO I PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art.1 FINALITÀ

Il Comune di Leverano riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito, pertanto, l'albo delle Associazioni e delle Cooperative Sociali, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela della salute dei cittadini;
- b) tutela ambientale, monumentale, archeologica e paesaggistica;
- c) attività culturali;
- d) attività ricreative e sportive;
- e) attività socio-assistenziali ed educative;
- f) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
- g) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- h) formazione ed orientamento professionale.

Art.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, in uno dei settori tematici di cui all'art.2, le associazioni o cooperative sociali regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni o Cooperative Sociali a carattere nazionale e regionale che svolgono tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione o Cooperativa Sociale assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
4. Inoltre, possono essere iscritte all'Albo delle Associazioni le Organizzazioni non Governative, presenti sul territorio comunale, ed ogni Associazione che abbia ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS.
5. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le Associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

Art.4 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, con l'indicazione della sezione tematica in cui si chiede l'iscrizione, è indirizzata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di Organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'Organizzazione e dell'Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno. Le domande di iscrizione all'Albo da parte delle Associazioni Ecclesiali, sprovviste di entità giuridica o che hanno come sede di riferimento la Parrocchia e che rientrano nel programma della pastorale parrocchiale, devono essere firmate dal Parroco pro tempore, in qualità di Legale Rappresentante.

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) elenco dei beni immobili in proprietà o possesso, con l'indicazione della loro destinazione;

d) Le Organizzazioni non Governative o le Associazioni di cui al comma 4 dell'art. 3 devono presentare, oltre a quanto espressamente indicato nei punti a), b), c), del presente articolo, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti che consentono l'iscrizione all'albo Comunale.

e) relazione sull'attività svolta, in proprio, nell'ultimo anno e relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere, in proprio, nell'anno successivo; le Associazioni di nuova costituzione devono presentare la relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere, in proprio, nell'anno successivo.

f) le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale, su richiesta delle stesse, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, accertati i requisiti di cui al presente regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione all'albo dell'Associazione o Cooperativa Sociale interessate, dandone comunicazione al legale rappresentante. In caso di non accoglimento della domanda, il Dirigente stesso comunica al rappresentante legale interessato le motivazioni.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dal 1 novembre
al 30 novembre.
Il settore dei Servizi Sociali cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art.5 REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata, nel mese di novembre di ogni anno, una revisione dell'albo, in previsione della quale le Associazioni o Cooperative sociali, inviano al Comune:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
 - b) una relazione sull'attività svolta, in proprio, nel precedente anno solare - 1 novembre 31 ottobre - con riferimento, anche, ai dati finanziari - acquisizione ed utilizzazione delle risorse - e una relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere, in proprio, nell'anno successivo.
- Ogni altra variazione dello statuto dell'Associazione o della Cooperativa Sociale è comunicata al Sindaco entro trenta giorni.

In ogni momento il Dirigente del settore Servizi Sociali, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro Organo comunale, può richiedere alle Associazioni o Cooperative Sociali iscritte idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art.6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'albo avviene mediante determinazione del Dirigente del Settore dei Servizi Sociali:

- 1) in qualsiasi momento su richiesta del Responsabile dell'Associazione;
- 2) quando l'Associazione iscritta perde uno dei requisiti necessari o non presenti, entro il giorno 30 del mese di novembre di ogni anno, la documentazione richiesta ai punti a) e b) del precedente art. 5;
- 3) per il mancato svolgimento delle attività già programmate;
- 4) quando l'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione di contributi, spazi e delle altre eventuali forme di sostegno;
- 5) quando le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si svolgano con metodi coercitivi.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione degli eventuali rapporti convenzionali o protocolli d'intesa in atto.

Art.7
PUBBLICITÀ

Il Comune di Leverano cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni e delle Cooperative Sociali iscritte all'Albo e di quelle che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

CAPO II
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.8
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio comunale da almeno due anni, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto Comunale. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla eventuale concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel regolamento Comunale per la *determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a favore di persone ed enti*, giusta delibera di C.C. N. 17 del 10.05.1991 e N. 56 del 30.10.1991, modificato ed integrato con il *"regolamento per alcuni interventi e prestazioni di servizi nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza pubblica"* approvato con delibera di C.C. N. 8 del 06.04.2000. Il Comune può stipulare convenzioni o redigere dei protocolli d'intesa con i soggetti associativi iscritti all'Albo; convenzioni o protocolli d'intesa che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

Art.9
CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi o redigere dei protocolli d'intesa con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di risoluzione delle stesse. L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni o redigere dei protocolli d'intesa con le Associazioni o Cooperative Sociali, operanti sul territorio e non, individuate dalla Giunta Comunale sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata anche di particolare delicatezza, in ambito territoriale e non, con cui possono essere regolati pure rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni o dalle Cooperative Sociali al Comune. Al

contempo il Comune stesso si impegna, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ad erogare il beneficio economico attribuibile per il funzionamento dell'Associazione o Cooperativa Sociale.

La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in sei anni, ed è rinnovabile. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Art.10

OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni o Cooperative Sociali iscritte all'Albo, oltre a quanto richiesto dal presente regolamento, hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, rendendo note le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le Associazioni e le Cooperative Sociali assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.11

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Comune di Leverano, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme che ne regolano la materia, garantisce alle Associazioni iscritte all'albo, con apposito bollettino informativo periodico o tramite il sito del Comune di Leverano o comunque con qualsiasi altro idoneo mezzo di comunicazione, l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo.

CAPO III

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI e delle COOPERATIVE SOCIALI

Art.12

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI e delle COOPERATIVE SOCIALI

1. La Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Sociali che in seguito sarà chiamata per brevità Consulta o Consulta delle Associazioni, è uno strumento di partecipazione consapevole alla vita cittadina, da parte delle Associazioni e delle Cooperative Sociali iscritte all'Albo Comunale, gode di autonomia politica e ad essa vengono assegnate annualmente, per le proprie attività, apposite risorse finanziarie, giusta quanto stabilito nel successivo art. 18 del presente regolamento.

2. La Consulta partecipa, secondo quanto previsto dal presente regolamento, alla vita della comunità, anche attraverso la valorizzazione delle libere forme associative che esercitano da almeno due anni continuativi un'attività per la collettività locale e non sono iscritte all'Albo Comunale in quanto prive di atto costitutivo e quindi dello statuto.

Competenze

Compete alla Consulta:

- 1) Esprimere all'Amministrazione Comunale pareri su programmi e proposte in merito alla scelta delle Associazioni iscritte all'albo con cui stipulare convenzioni o sottoscrivere protocolli d'intesa;
- 2) esprimere all'Amministrazione Comunale parere e suggerimenti in merito alla programmazione delle attività inerenti le sezioni tematiche di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- 3) esprimere, su richiesta del Sindaco, pareri per il programma annuale delle politiche sociali, culturali, sportive, educative, ambientali e sull'adozione dei piani regolatori generali per il bilancio annuale e pluriennale, per i piani urbani del traffico. Il parere deve essere fornito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- 4) azione di coordinamento e di collaborazione, in accordo con l'Amministrazione Comunale, fra le diverse attività delle Associazioni operanti nel Comune. Programmi di collaborazione e scambio di esperienze fra le associazioni;
- 5) esprimere parere in merito all'esame, effettuato in sede preventiva, di progetti per iniziative pervenute dalle Associazioni iscritte all'albo comunale, da sottoporre all'Amministrazione Comunale per la successiva eventuale approvazione e il relativo finanziamento, nel rispetto del budget finanziario assegnato dall'Amministrazione Comunale, giusto quanto indicato nel punto 1. del presente articolo;
- 6) favorire e promuovere d'intesa con l'Amministrazione Comunale, iniziative di natura ricreativa, culturale, economica, sociale, turistica e sportiva con la collaborazione di Associazioni e di movimenti operanti nel Comune e/o nazionali e internazionali.
- 7) esprimere, nel rispetto del presente regolamento, parere in merito all'accoglimento o meno di nuove richieste di iscrizione all'Albo.
- 8) analisi dei bisogni emergenti nella comunità, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- 9) assunzione di iniziative, in accordo con l'Amministrazione Comunale, tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini incominciando dalle fasce più deboli e rimozione delle cause che determinano esclusione sociale ed emarginazione, con particolare riferimento alle problematiche giovanili;
- 10) programmazione annuale delle attività della consulta e delle associazioni iscritte all'albo. Il calendario delle attività deve pervenire presso il Responsabile del Settore dei Servizi Sociali entro il 31 Gennaio di ogni anno;

Composizione

La Consulta delle associazioni è composta da:

- a) Assessore alle Politiche Sociali, Associazionismo e Partecipazione, in qualità di Presidente;
- b) N.2 membri per ogni Associazione o Cooperativa Sociale iscritta all'albo, designati dai legali rappresentanti (un titolare e uno supplente). I membri supplenti partecipano all'assemblea della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza dei membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe.
- c) Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Responsabile del Settore dei Servizi Sociali o suo delegato;
- d) I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura;
- e) Hanno diritto a partecipare alla Consulta il Sindaco, con diritto di parola ma senza diritto di voto, e gli altri Assessori, o Consiglieri Comunali da loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, con diritto di parola e di voto. Possono partecipare, altresì, su invito del Presidente, con diritto di parola ma senza diritto di voto, esponenti scolastici per materie di comune interesse o per la programmazione delle attività della Consulta.

Art.13

Organi della Consulta delle Associazioni

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Direttivo.

Art. 14

L'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale della Consulta ed è presieduta dal Presidente. E' composta da n. 2 membri designati dai legali rappresentanti (un titolare e uno supplente) per ciascuna delle Associazioni o Cooperative Sociali iscritte all'Albo Comunale, i cui nominativi, eletti nel rispetto dei singoli statuti, sono specificati nella domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni. I membri supplenti partecipano all'assemblea della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza dei membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe.
2. L'Assemblea della Consulta è denominata elettorale quando le vengono attribuite funzioni elettive, come specificato nelle Norme Transitorie e Finali.

Art. 15

Il Presidente della Consulta

- A. Il Presidente rappresenta la Consulta delle Associazioni, convoca, presiede e coordina le adunanze; cura, in collaborazione con il Direttivo, la programmazione della Consulta e la formazione dell'ordine del giorno, assicura il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale, rappresentando il tramite di tale rapporto, adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'Organo, svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento.
- B. Il Presidente della Consulta è tenuto a riunire l'Assemblea della Consulta, in un termine non superiore a mesi due, quando lo richiedano un quinto dei componenti della Consulta oppure un terzo dei membri del Direttivo, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.
- C. Il Presidente della Consulta in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
- D. Il Presidente della Consulta, di sua iniziativa o su richiesta di membri del Direttivo, può invitare alle sedute il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, Funzionari del Comune, per illustrazioni o chiarimenti.

Art. 16

Il Direttivo della Consulta

1. Il Direttivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Il Direttivo è composto dal Presidente e da 2 membri per ognuna delle sezioni tematiche di cui all'art. 2 del presente regolamento, eletti, a scrutinio segreto, all'interno di ognuna delle sezioni tematiche. I componenti di ogni sezione tematica possono riunirsi sia per eleggere i membri che rappresenteranno il settore nel Direttivo della Consulta che per preparare il programma delle attività annuali da proporre nel Direttivo della Consulta.
2. Nella prima riunione di costituzione, in presenza di tutta l'Assemblea, da tenersi entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Presidente della Consulta comunica formalmente l'esito delle elezioni effettuate all'interno delle sezioni tematiche e nomina ufficialmente i componenti il Direttivo e le loro sezioni tematiche di appartenenza. Si procede, subito dopo, alla nomina del Vice Presidente con il metodo di elezione a scrutinio segreto;
3. In particolare il Direttivo:
- a) concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
 - b) programma le iniziative della Consulta da finanziare con i fondi messi a

disposizione dal Comune e stabilisce le modalità organizzative delle stesse;
c) rappresenta e valorizza tutti i settori della Consulta delle Associazioni.

4. Il Presidente ha facoltà di scegliere fino ad un massimo di tre collaboratori, anche esterni al Direttivo, con il compito di coadiuvare nella gestione operativa e nell'organizzazione dell'attività. I collaboratori sono scelti di preferenza in modo che, nell'insieme di essi e dei membri del Direttivo, si tenda ad una equilibrata rappresentanza dei diversi settori di attività dell'associazionismo. I collaboratori del Presidente esterni al Direttivo partecipano alle riunioni con diritto di parola. Nessun compenso è previsto ai componenti del Direttivo per l'espletamento delle attività della consulta.

Art. 17

Decadenza, scioglimento e dimissioni

degli Organi della Consulta

1. I membri del Direttivo della Consulta durano in carica tutta la durata della legislatura. Essi non possono essere rieletti dopo aver ricoperto due mandati consecutivi.

. Decadenza:

membro del Direttivo espressione di una Associazione cancellata dall'Albo comunale di cui all'Art. 6 del presente regolamento, decade al momento della notifica della cancellazione.

- Scioglimento:

si procede allo scioglimento del direttivo e quindi a nuove elezioni, nel caso in cui almeno la metà dei suoi componenti risulti decaduto o dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei membri decaduti.

- Dimissioni:

Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta e all'Assemblea della Consulta in caso di dimissioni del Presidente.

2. In caso di dimissioni, impedimento e altro del Presidente della Consulta, il Sindaco, entro 30 giorni, dalla data di dimissioni del presidente, procede alla nomina del nuovo Presidente. Sino a suddetta nomina le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente;
3. Ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Direttivo vengono sostituiti dai nuovi eletti all'interno delle sezioni tematiche di cui all'art. 2 del presente regolamento;
4. Ogni altro tipo di decadenza o cessazione potrà essere stabilito autonomamente con apposito regolamento interno dalla Consulta stessa.

Art 18

Risorse finanziarie

1. Alla Consulta, per le proprie attività, viene destinata una quota delle risorse finanziarie del Comune, e a tal fine, quest'ultimo provvede allo stanziamento in bilancio dei fondi a ciò finalizzati.
2. Il Consiglio Comunale, ai fini di cui al punto 1., al momento dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, stanzierà, su apposito intervento di spesa, per le attività della consulta, un importo che sarà determinato in merito al numero delle Associazioni iscritte. Con riferimento all'anno 2003, il predetto importo è determinato complessivamente in misura forfetaria in € 10.000.

Art. 19

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. Il Comune provvede a dare ampia pubblicizzazione del presente Regolamento e degli Organi della Consulta delle Associazioni, attraverso gli strumenti più idonei.
 - A. Il Comune si impegna a far pervenire, al Presidente della Consulta delle Associazioni, copia delle richieste o proposte avanzate dagli altri organismi di partecipazione.
 - B. Il Presidente della Consulta, inoltre, può richiedere copia di ogni documento in possesso degli Uffici Comunali che ritenga di interesse per la Consulta stessa, salvi i limiti di legge in materia di riservatezza.
 - C. Qualora il Sindaco rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio delle copie richieste, ne informa il Presidente della Consulta e per conoscenza il Presidente del Consiglio, entro i 30 giorni successivi dalla richiesta.

Art. 20

Accesso alle strutture e ai servizi comunali

- A. L'Amministrazione Comunale può con apposita deliberazione, destinare permanentemente particolari spazi o strutture e/o attrezzature anche ad uso collettivo delle Associazioni iscritte all'Albo. La Consulta, disporrà di una sede propria, polifunzionale e adeguatamente attrezzata avvalendosi, per il proprio funzionamento e nei limiti delle disponibilità, di personale appositamente messo a disposizione dal Comune.
- B. Inoltre potrà essere concesso alle associazioni l'uso delle strutture comunali per specifiche iniziative sulla base di richiesta che ne indichi le finalità.

Art. 21

Norme Transitorie e Finali

- A. La prima Assemblea della Consulta, viene indetta dal Sindaco del Comune, il quale dopo aver informato l'Assemblea sui nominativi dei rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo, chiama a presiederla il Presidente della Consulta. Il Presidente della Consulta, inoltre, fissa l'incontro per l'elezione dei 2 rappresentanti di ognuna delle sezioni tematiche in seno al Direttivo della Consulta, da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.
- B. Entro sei (6) mesi dall'insediamento la Consulta predispone ed approva le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, nel rispetto del presente regolamento, dello Statuto Comunale e della normativa vigente, avvalendosi a tale scopo della collaborazione delle competenti strutture tecniche ed amministrative del Comune.
- C. In caso di scioglimento del Direttivo si procede a nuove elezioni entro il termine di 45 gg.
- D. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i termini fissati per l'iscrizione delle Associazioni o Cooperative Sociali all'Albo, di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, sono prorogati al ~~31.03~~**30.03**.2003 e la presentazione del programma annuale della consulta di cui all'art. 12 punto 10) - competenze, viene fissata per il 30.04.2003.

Art.22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni e delle Cooperative Sociali e le modalità di iscrizione, presso il Settore dei Servizi Sociali del Comune, così come previsto dal presente regolamento.